



REGIONE MOLISE

Via Mazzini, 126
86100 CAMPOBASSO
P.IVA 00169440708

Lotto 5

Schema di Polizza
"Furto e Rapina"

DEFINIZIONI COMUNI

Nel testo che segue devono intendersi per:

• Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
• Broker	La Assidea & Delta srl affidataria del servizio da parte dell'Ente
• Contraente	La persona giuridica che stipula l'assicurazione
• Condizioni di Assicurazione	Le norme che disciplinano il rapporto contrattuale.
• Franchigia	L'importo eventualmente pattuito a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
• Scoperto	La percentuale del danno eventualmente pattuita a carico del contraente per ciascun sinistro.
• Garanzia	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
• Indennizzo	La somma che la Società eroga all'assicurato in caso di sinistro.
• Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società per la prestazione di garanzia.
• Risarcimento	La somma che la Società eroga all'avente diritto in caso di sinistro.
• Rischio	La possibilità che si verifichi l'evento dannoso.
• Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
• Società	L'impresa o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione.

**CONDIZIONI DI GARANZIA
DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
CONTRO I DANNI DA FURTO ED ALTRI EVENTI**

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società assicura:

Partita	Descrizione e/o ubicazione
Contenuto	Attrezzature, impianti, arredi e ogni altro bene di proprietà dell'Assicurato o ad esso affidato, che non rientri nella definizione di denaro e valori. Sono quindi compresi a titolo esemplificativo e non limitativo, apparecchiature elettroniche, attrezzature ed arredi, nonché tappeti, arazzi, sculture, quadri e oggetti d'arte con il limite di Euro 30.000 per singolo oggetto, impianti a servizio (telefonici, di condizionamento, elevazione), archivi, limitatamente al costo di costruzione, registri e documenti con la sola esclusione dei veicoli iscritti al P.R.A.
Denaro e valori	Denaro in qualsiasi valuta, titoli di credito in genere, valori in genere compreso quelli bollati, vaglia, biglietti e tessere per mezzi pubblici, buoni pasto, coupons, buoni benzina e buoni spesa in genere, tessere telefoniche ed autostradali a consumo. Il tutto di proprietà del Contraente e/o di terzi di cui il Contraente sia responsabile.
Guasti cagionati dai ladri	Ai fabbricati nonché al contenuto in genere arrecati in esecuzione o nel tentativo di commettere il reato.
Portavalori	Beni di cui alla partita 4 affidati per il trasporto in orario compreso tra le ore 5:00 e le ore 21:00, a persone che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 70 anni e non siano portatori di menomazioni tali da renderle inadatte a questo servizio.
Enti all'aperto	Contenuto che per destinazione e/o dimensioni e/o peso può trovarsi all'aperto.

contro i danni causati da:

- **Furto**, così come definito all'art. 624 del Codice Penale, dei beni presenti all'interno dei locali e/o delle aree in cui l'Ente svolge la propria attività, commesso mediante scasso o rottura di porte, finestre, pareti o soffitti, mediante apertura di serrature con chiavi false e non, grimaldelli o simili arnesi, ovvero per via diversa da quella destinata al transito ordinario con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale;
- **Rapina**, così come definita all'art. 628 del Codice Penale, anche se iniziata all'esterno dei locali ove sono contenuti i beni assicurati;
- **Estorsione**, così come definita all'art. 629 del Codice Penale, fondata su violenza e/o minaccia dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto;
- Si intende altresì ricompreso il furto commesso con destrezza e/o con strappo;
- Le parti si danno reciprocamente atto di non applicare il combinato disposto dagli artt. 1897 e 1898 del C.C.;

Art. 2 Partite e somme assicurate

La garanzia è prestata nella forma a "**Primo Rischio Assoluto**", con rinuncia quindi della Società all'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

Partita	Somme Assicurate (max per sx e anno)
1. Contenuto	€ 150.000,00
2. Denaro e valori	€ 50.000,00
3. Guasti cagionati dai ladri	€ 30.000,00
4. Portavalori	€ 10.000,00
5. Furto con destrezza	€ 10.000,00

Art. 3 Franchigia e/o scoperto

Ove previsto l'indennizzo sarà liquidato previa l'applicazione delle seguenti franchigie e/o scoperti:

Evento	Scoperto	franchigia
1. Furto con destrezza	10%	250,00

Art. 4 Durata del contratto

Il presente contratto avrà decorrenza alle ore 24:00 del 31.12.2014 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2017. In tale data il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni.

E' comunque facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza anniversaria intermedia, mediante raccomandata A.R. inviata all'altra parte almeno 120 giorni prima della data di scadenza interessata.

Inoltre la Società si impegna, su richiesta del contraente a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte di un pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo dovrà essere corrisposto entro 100 giorni dalla data di decorrenza della polizza.

Art. 5 Calcolo del premio

Il premio annuo di polizza, che sarà versato ai sensi del successivo art. 13, si intende così calcolato:

1. Somma dei premi imponibili annui per partita - ottenuti moltiplicando le somme assicurate per i tassi imponibili;
2. Imposte di legge calcolate sulla somma di cui al punto 1;
3. Somma dei valori risultanti di cui ai punti 1. e 2..

Art. 6 Imposte

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico dell'Ente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 7 Condizioni particolari

A maggior precisazione e/o integrazione di quanto previsto all'art. 1 (Oggetto dell'assicurazione), si intendono compresi nella garanzia:

- a) i danni relativi alla partita n. 4 (Portavalori) avvenuti in seguito ad infortunio e/o improvviso malore della persona incaricata;
- b) i danni determinati e/o agevolati da colpa grave di dipendenti dell'Ente e/o di persone incaricate della sorveglianza dei beni assicurati;
- c) i sinistri verificatisi in occasione di episodi di terrorismo, sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- d) i costi sostenuti dall'Ente per la ricostruzione di documenti, registri, disegni e materiale meccanografico asportati o danneggiati a seguito di un evento risarcibile ai sensi del presente contratto entro i limiti previsti nella partita 3 Guasti cagionati dai ladri;
- e) In caso di sinistro indennizzabile la Società rimborserà le spese e gli onorari in conformità a quanto disposto dal successivo art. 16 con il massimo di € 20.000,00.
- f) furto commesso dai dipendenti. L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente del Contraente e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
 - che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali;
 - che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.
- g) Enti all'aperto. Relativamente agli enti all'aperto la Società corrisponderà al Contraente, con il limite di € 50.000,00 per singolo sinistro, l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo farlo assicurare da altri.
- h) Atti vandalici. L'assicurazione vale esclusivamente per i danni materiali e diretti alle cose assicurate, escluso denaro e valori, cagionate da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.
La presente garanzia viene prestata con il limite di Euro 50.000,00 per annualità assicurativa.

Art. 8 Esclusioni

La garanzia non comprende i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra e operazioni militari;
- b) fenomeni prodotti dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- c) fenomeni tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate

Art. 9 Riduzione e Reintegro delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate di cui al precedente art.2, si intendono ridotte con effetto immediato e fino al termine del periodo dell'annualità assicurativa in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto della franchigia prevista in polizza senza corrispondente

restituzione del premio; tali somme, per l'annualità assicurativa in corso, si intendono peraltro reintegrati nei loro valori precedenti il sinistro, obbligandosi il Contraente al versamento del corrispondente rateo di premio come previsto al successivo art. 13, al tasso convenuto stabilito in polizza, in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo.

Art. 10 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza tra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro e il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tener conto dei profitti sperati, di danni per mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Art. 11 Recupero dei beni sottratti

Se i beni indebitamente sottratti sono recuperati in tutto o in parte l'Ente deve darne avviso alla Società appena ne abbia avuto notizia.

I beni indebitamente sottratti divengono di proprietà della Società qualora questa ne abbia risarcito integralmente il danno, a meno che l'Ente non rimborsi alla Società l'indennizzo ricevuto. Se invece la Società ha risarcito il danno solo parzialmente, l'Ente ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'indennità riscossa o rivenderle ripartendo il ricavato della vendita in misura proporzionale con la Società.

Per i beni indebitamente sottratti recuperati prima del pagamento dell'indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso di sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dai beni stessi in conseguenza del sinistro.

Art. 12 Buona fede

L'omissione da parte dell'Ente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Ente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Art. 13 Pagamento del premio e termini di rispetto

L'Ente pagherà alla Direzione della Società, ovvero all'agenzia a cui è assegnata la polizza, per il tramite del broker di cui al successivo art. 23, alle rispettive scadenze e per tutta la durata del contratto, il premio comprensivo di eventuali accessori e di imposte di assicurazione.

La prima rata di premio sarà versata entro 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento del presente contratto; le rate di premio successive alla prima, nonché gli eventuali ratei dovuti al reintegro delle somme assicurate, saranno versate entro 100 (cento) giorni dalla rispettiva scadenza. Trascorso tale termine l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

In ogni caso, tenuto conto che il Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, verrà considerata come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'unità Operativa Economico Finanziaria del Contraente a condizione che:

- a) gli estremi dell'atto vengano trasmessi al Broker a mezzo lettera raccomandata, fax o mail;
- b) tale deliberazione sia fatta entro i termini previsti ai due precedenti commi.

Art. 14 Procedure per la gestione dei sinistri

Le attività di accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri sono disciplinate dalle seguenti disposizioni.

a) Adempimenti a carico della Società.

- a.1) La Società dovrà disporre di una struttura preposta all'accertamento del sinistro denunciato ed alla sua successiva definizione, servendosi di studi peritali presenti nelle aree geografiche interessate;
nonché, più in generale, di società esterne di gradimento dell'assicurato cui affidare il mandato della gestione e della liquidazione sinistri rivenienti dalla presente polizza.
- a.2) La struttura preposta di cui al punto precedente dovrà essere dotata del potere di definire a priori responsabilità e/o cause degli eventi dannosi, esprimere giudizi tecnici, effettuare le stime, designare ove occorra legali e provvedere alla liquidazione dei danni;
- a.3) La Società assicuratrice, entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, comunicherà all'Ente i nominativi dei componenti della struttura organizzativa territorialmente preposta all'accertamento, gestione e liquidazione del medesimo danno ed entro il medesimo periodo provvederà alla stima dell'indennizzo dovuto;
- a.4) La Società Assicuratrice s'impegna a provvedere al pagamento della quietanza liberatoria emessa a definizione del sinistro in favore del danneggiato, e da questi restituita e sottoscritta, entro e non oltre 15 giorni dal suo rilascio.

b) Adempimenti a carico dell'Ente.

- b.1) In caso di sinistro l'Ente dovrà darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando ne sia venuta a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonchè denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- b.2) entro i 30 giorni successivi all'avviso di cui sopra, l'Ente dovrà inoltrare alla Società una distinta particolareggiata dei beni sottratti o danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore, unitamente ad una copia della denuncia presentata alle Autorità;
- b.3) l'Ente dovrà inoltre denunciare tempestivamente l'eventuale sottrazione di titoli di credito anche al portatore, nonchè esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese - la relativa procedura di ammortamento;
- b.4) In caso di sinistro l'Ente dovrà adoperarsi immediatamente e nel modo più efficace per il recupero dei beni oggetto di sinistro e per la conservazione e la custodia dei beni rimasti, anche se danneggiati. Le spese eventualmente sostenute al predetto scopo dall'Ente sono a carico della Società, quand'anche non venisse raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese siano state sostenute inconsideratamente.
- b.5) L'Ente in caso di danno è esonerata dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta; l'Ente stesso, quietanzando, si obbliga di presentare alla Società non appena possibile, il certificato suddetto.
L'Ente si obbliga altresì a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, qualora dagli atti dell'indagine o dall'eventuale giudizio il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

c) Osservazione del bilancio tecnico.

E' fatto obbligo alla Società assicuratrice di redigere e inviare all'Ente, per il tramite del Broker, con cadenza trimestrale, la statistica dei sinistri denunciati in tale periodo, contenente l'aggiornamento delle pratiche non ancora definite, riportante le seguenti informazioni minime:

- numero assegnato alla pratica;
- data e luogo dell'accadimento;
- cognome, nome o ragione sociale del danneggiato (se diverso dall'Ente);
- ammontare del danno richiesto;
- importo liquidato e/o riservato e/o stimato;
- stato della pratica.

Art. 15 Forma delle comunicazioni

Le comunicazioni tra le parti contraenti debbono essere fatte tramite lettera raccomandata A.R., anche per il tramite del broker di cui al successivo art. 23.

E' tuttavia consentito l'uso del telefax o posta elettronica. Il ricevente dovrà dare riscontro di conferma via telefax o posta elettronica al mittente.

Art. 16 Liquidazione dei danni

La liquidazione dei danni subiti dall'Ente avverrà mediante accordo diretto tra le parti. In fase di liquidazione qualora insorga una controversia che abbia ad oggetto il presente contratto, le parti hanno il diritto di adire gli organi di ordinaria giurisdizione.

Art. 17 Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri

In caso di sinistro l'Ente è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio a questa derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi a suo carico. Qualora si accerti che l'inadempienza è imputabile a colpa grave, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. Nel caso in cui venisse accertata connivenza con eventuali terzi danneggiati o favoritismo riguardo alle loro pretese, decadono i diritti derivanti dal contratto.

Art. 18 Titolarità dei diritti

L'assicurazione è stipulata dall'Ente in nome proprio e per conto di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né potranno compiere alcuna azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni o diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati dall'Ente. L'indennizzo che, a norma di quanto sopra, sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 19 Facoltà di recesso

Avvenuto il sinistro e fino al trentesimo giorno della data del pagamento o del rifiuto di erogare l'indennizzo ambo le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R. In tale evenienza le garanzie prestate con il presente contratto resteranno dunque operanti per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso.

Dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario.

Art. 20 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia a favore dell'Ente all'azione di surroga prevista dall'art. 1916 del Codice Civile.

Art. 21 Riferimento al codice civile – Foro competente

Per tutto quanto non risulti espressamente pattuito nelle Condizioni di Assicurazione vale unicamente ciò che in materia dispone il Codice Civile. Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente.

Art. 22 Coassicurazione e Delega

In funzione degli esiti della relativa procedura l'assicurazione è eventualmente ripartita in quote di partecipazione fra le Società appresso elencate, successivamente indicate come Coassicuratrici:

Società	Ruolo	Quota di partecipazione
1.	Coassicuratrice Delegataria	
2.	Coassicuratrice	
3.	Coassicuratrice	
4.	Coassicuratrice	
4+n.	Coassicuratrice	

In tal caso:

- Tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno effettuate tra le parti contraenti, per il tramite del broker di cui al successivo art. 23, per mezzo della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Qualsiasi comunicazione s'intende inoltrata e ricevuta dalla Delegataria prescelta in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
- La Coassicuratrice Delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.
- Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna Coassicuratrice solo dopo la firma dell'atto relativo.
- La Coassicuratrice Delegataria è incaricata dalle altre Coassicuratrici per l'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Ente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza.
- La Coassicuratrice Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.

Art. 23 Gestione del contratto

L'Amministrazione Contraente dichiara di aver conferito incarico di brokeraggio alla Assidea & Delta Srl, in qualità di Broker di Assicurazione dell'Ente Contraente.

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla Assidea & Delta Srl, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi al n. B00010196, il ruolo di cui al D.Lgs. 209/2005 relativamente alla collaborazione e all'assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

L'Ente Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto saranno trasmessi dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker.

A tal fine, la Società delega espressamente ASSIDEA & DELTA S.r.l. all'incasso di premi ed importi dovuti in dipendenza del contratto sottoscritto, ex art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005, con effetto liberatorio per il Contraente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1901 del codice civile. In caso di coassicurazione di cui al precedente art. 22, tale delega é espressamente rilasciata, con pari effetti, oltre che dalla Coassicuratrice Delegataria da ciascuna impresa Coassicuratrice.

Art. 24 Consenso al trattamento dei dati personali

Il Contraente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

L'ENTE CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Agli effetti dell' art. 1341 del codice civile la Società e l'Ente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- Art. 13 Pagamento del premio e termini di rispetto
- Art. 14 Procedure per la gestione dei sinistri
- Art. 19 Facoltà di recesso
- Art. 22 Coassicurazione e Delega
- Art. 23 Gestione del Contratto

L'ENTE CONTRAENTE

LA SOCIETA'
